

# Statuti INAF

*Elementi non sollecitati per la ridefinizione*

L.Chiappetti

INAF  
IASF Milano

## Elementi per statuti INAF - 11th March 2010

Vengono messi a confronto lo [statuto in vigore \(DL 138/2003\)](#), la [bozza del 2007](#) e [possibili nuove proposte](#). Tali proposte sono in genere obblighi dovuti alle legge o alle condizioni al contorno. Quelle che sono opinioni personali sono evidenziate in *corsivo*.

Ogni pagina presenta un articolo (mentre una barra di navigazione con numerini cliccabili consente di accedere agli altri articoli). Dei link cliccabili di colore diverso consentono di visionare le diverse stesure (con le differenze evidenziate in colore). Sono aggiunte delle brevi note esplicative.

Viene fornito anche il testo rilevante del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento in vigore (ROF)

Lo sfondo delle pagine indica il grado di interesse, criticita' e prioritá : grigio per gli articoli standard di scarso interesse; bianco per quelli neutrali; giallo per quelli degni di attenzione; rosa per quelli di particolare criticita'

# Art. 1 Oggetto

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Il presente **decreto legislativo** detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
  - b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;
  - c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
  - d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
  - e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
  - f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
  - g) valutare i risultati della ricerca.

**Notes:** La bozza 2007 si limita a riordinare i punti. Si può accettarla o fare qualche ulteriore minimo riordino.

# Art. 1 Oggetto

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Il presente **decreto ministeriale** detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
- a) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
  - b) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
  - c) ottimizzare l'allocatione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
  - d) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
  - e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
  - f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
  - g) valutare i risultati della ricerca.

**Notes:** La bozza 2007 si limita a riordinare i punti. Si puo' accettarla o fare qualche ulteriore minimo riordino.

# Art. 1 Oggetto

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Il presente **statuto** detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
- a) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
  - b) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
  - c) ottimizzare l'allocatione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
  - d) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
  - e) valutare i risultati della ricerca.
  - f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
  - g) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

**Notes:** La bozza 2007 si limita a riordinare i punti. Si puo' accettarla o fare qualche ulteriore minimo riordino.

# Art. 2 Finalita' e natura dell'ente

in vigore **bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, [della radioastronomia](#), dell'astrofisica [spaziale](#) e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale .
- 2. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' [al presente decreto](#), alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- 3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, [con le modalita' di cui all'articolo 22](#), i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
  - a) istituto di [radioastronomia](#);
  - b) istituto di [astrofisica spaziale](#);
  - c) istituto di [fisica dello spazio interplanetario](#).

**Notes:** Si puo' accettare la bozza 2007 che attua un minimo rewording e sopprime l'ormai incongruo comma 3.

Assorbe l'art. 1 del ROF in vigore

# Art. 2 Finalita' e natura dell'ente

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale , e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati.
- 2. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

**Notes:** Si puo' accettare la bozza 2007 che attua un minimo rewording e sopprime l'ormai incongruo comma 3.

Assorbe l'art. 1 del ROF in vigore

# Art. 2 Finalita' e natura dell'ente

in vigore **bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale , e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati.
- 2. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' **riferimenti ultime leggi da aggiornare** alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- deleted

**Notes:** Si puo' accettare la bozza 2007 che attua un minimo rewording e sopprime l'ormai incongruo comma 3.

Assorbe l'art. 1 del ROF in vigore

## materiale supplementare per Art. 2

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 1 del ROF

1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, e' ente pubblico nazionale le cui finalita' sono definite dall'articolo 2 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di seguito denominato "decreto di riordino".
2. L'INAF ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, e si dota di un ordinamento autonomo. E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.

**Notes:** Testo completamente ridondante e assorbito nello statuto

# Art. 3 Attivita' dell'I.N.A.F.

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## 1. L'I.N.A.F.:

- a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;
- c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;
- d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
- e) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
- f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
- h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' mediante appropriate attivita' divulgative e museali;
- j) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.

**Notes:** Si puo' accettare la bozza 2007 che attua un minimo rewording e l'inserimento di due nuovi punti minori.





## materiale supplementare per Art. 3

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 2 del ROF

- 1. L'INAF svolge i compiti di cui all'articolo 3 del decreto di riordino, attraverso le attività degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.
- 2. L'INAF realizza, promuove, e coordina le attività di ricerca in astronomia e astrofisica sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le università, gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l'acquisizione di nuove risorse sia a livello nazionale che internazionale.
- 3. L'INAF, al fine di assicurare la diffusione culturale, il trasferimento tecnologico e la formazione, anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle proprie attività del personale universitario e di altri enti di ricerca.

**Notes:** Sostanzialmente ridondante

# Art. 4 Organi

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Sono organi dell'I.N.A.F.:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il consiglio scientifico;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.

**Notes:** Ai sensi della ultima legge non e' accettabile il cambio di nome del CdA.  
I revisori dei conti non sono esplicitamente richiesti dalla ultima legge ma si presume lo siano da altre - da verificare

Duplica esattamente l'Art. 4 del ROF in vigore

# Art. 4 Organi

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Sono organi dell'I.N.A.F.:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio direttivo;
  - c) il consiglio scientifico;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.

**Notes:** Ai sensi della ultima legge non e' accettabile il cambio di nome del CdA.  
I revisori dei conti non sono esplicitamente richiesti dalla ultima legge ma si presume lo siano da altre - da verificare

Duplica esattamente l'Art. 4 del ROF in vigore

# Art. 4 Organi

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Sono organi dell'I.N.A.F.:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il consiglio scientifico;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.

**Notes:** Ai sensi della ultima legge non e' accettabile il cambio di nome del CdA.  
I revisori dei conti non sono esplicitamente richiesti dalla ultima legge ma si presume lo siano da altre - da verificare

Duplica esattamente l'Art. 4 del ROF in vigore

# Art. 5 Principi di organizzazione

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento [sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo](#) il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita [dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.](#)

**Notes:** La nuova legge non prevede il regolamento di organizzazione e funzionamento per cui si presume che esso vada incorporato nello statuto stesso.

Esaminare Art. 3 del ROF

# Art. 5 Principi di organizzazione

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento . Il regolamento dovra' prevedere il comitato di valutazione, il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dalle strutture di ricerca, anche temporanee, e dalle grandi infrastrutture strumentali e gestionali, il comitato di presidenza, il collegio dei direttori di struttura e una organizzazione per macro-aree tematiche. Nella sua organizzazione l'INAF adotta misure che prevedano norme anti-discriminatorie di genere nella composizione dei suoi organi, organismi e nell'attribuzione di ogni altro incarico.

**Notes:** La nuova legge non prevede il regolamento di organizzazione e funzionamento per cui si presume che esso vada incorporato nello statuto stesso.

Esaminare Art. 3 del ROF

# Art. 5 Principi di organizzazione

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita

**Notes:** La nuova legge non prevede il regolamento di organizzazione e funzionamento per cui si presume che esso vada incorporato nello statuto stesso.

Esaminare Art. 3 del ROF

## materiale supplementare per Art. 5

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 3 del ROF

1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile secondo le seguenti linee e principi generali:
- a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di strutture scientifiche operanti in collegamento sul territorio nazionale e all'estero, per lo svolgimento di programmi e progetti;
  - b) massima flessibilita' e rapidita' decisionale, da realizzarsi anche attraverso il decentramento sul territorio di funzioni e compiti;
  - c) verifica periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidita' ed efficienza dell'azione gestionale e amministrativa;
  - d) flessibilita' nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali per garantire un rapido riorientamento delle attivita';
  - e) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacita' di riorientamento e di trasferimento tecnologico;
  - f) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi;
  - g) sostegno e sviluppo dell'alta formazione;
  - h) attenzione continua all'aggiornamento professionale del personale dell'INAF;
  - i) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale;
  - j) promozione, divulgazione e diffusione delle attivita' scientifiche svolte dall'INAF e sviluppo della conoscenza dell'astronomia nella scuola.

**Notes:** Alcuni punti sono ridondanti col contenuto dell'Art. 3, ma presentano un wording alternativo. Altri sono probabilmente aria fritta. Ma forse qualcosa puo' essere recuperato qui ?

# Art. 6 Presidente

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali . Il presidente:
  - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
  - b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
  - c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione , come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g) ;
  - d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

**Notes:** Si puo' accettare la separazione tra presidenza del CdA e del CS proposta nella bozza 2007. La durata del mandato del presidente e la procedura di nomina sono fissate dal nuovo decreto.

Potrebbe essere opportuno assorbire qui norme dall'Art. 5 del ROF in vigore

# Art. 6 Presidente

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e' responsabile delle relazioni istituzionali e **controlla il corretto svolgimento dell'attivita' dell'Ente** . Il presidente:
  - a) convoca e presiede il consiglio **direttivo** stabilendone l'ordine del giorno;
  - *spostato nel preambolo*
  - b) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori **delle strutture di ricerca**, previamente deliberati dal consiglio **direttivo** ;
  - c) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio **direttivo** da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
- 2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento *Quanto previsto nella bozza 2007 non e' piu' consistente con la legge*
- 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio **direttivo** tra i suoi componenti.

**Notes:** Si puo' accettare la separazione tra presidenza del CdA e del CS proposta nella bozza 2007. La durata del mandato del presidente e la procedura di nomina sono fissate dal nuovo decreto.

Potrebbe essere opportuno assorbire qui norme dall'Art. 5 del ROF in vigore

# Art. 6 Presidente

in vigore **bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e' responsabile delle relazioni istituzionali e controlla il corretto svolgimento dell'attivita' dell'Ente . Il presidente:
  - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
  - *spostato nel preambolo*
  - b) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori delle strutture di ricerca, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione ;
  - c) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
- 2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento Il presidente e' nominato con la procedura di cui all'articolo 11 del DL 213/2009 in una rosa proposta dal comitato di selezione costituito secondo l'art. 7bis del presente statuto. Il presidente dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.
- 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
- La indennita' di carica del Presidente dell'INAF ... cfr. Art 14 e anche ROF

**Notes:** Si puo' accettare la separazione tra presidenza del CdA e del CS proposta nella bozza 2007. La durata del mandato del presidente e la procedura di nomina sono fissate dal nuovo decreto.

Potrebbe essere opportuno assorbire qui norme dall'Art. 5 del ROF in vigore

## materiale supplementare per Art. 6

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 5 del ROF

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento dell'INAF, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio scientifico, svolgendo i compiti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto di riordino.
- 2. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. Il Presidente e' nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.
- 3. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti.
- 4. In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per la ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti.
- 6. Il vicepresidente puo' operare anche sulla base di specifiche deleghe per periodi di tempo definiti, proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7. Il Presidente puo' avvalersi della consulenza di esperti anche esterni all'INAF su particolari temi scientifici, tecnici e amministrativi.
- 8. Le indennita' di carica del Presidente dell'INAF ed il suo collocamento in aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto di riordino.

**Notes:** In buona parte ridondante, ma necessario recuperare qualche dettaglio

# Art. 7 Consiglio di amministrazione

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
  - a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
  - b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
  - c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
  - d) delibera i regolamenti dell'ente ;
  - e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
  - f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
  - g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
  - h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
  - i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
  - l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
- 2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'I.N.A.F.
- 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Buona parte della materia è regolata dalla legge e quindi non si possono usare le proposte della bozza 2007. Occorre invece prevedere nello statuto mediante due nuovi articoli la modalità di composizione del comitato di selezione e della elezione di due membri del CdA.

È necessario incorporare almeno in parte gli art. 6 e 7 del ROF in vigore

# Art. 7 Consiglio di amministrazione

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- *Quanto previsto nella bozza 2007 non e' piu' consistente con la legge e quindi viene ommesso. Si riporta invece il testo in vigore.*
  1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
    - a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
    - b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
    - c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
    - d) delibera i regolamenti dell'ente ;
    - e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
    - f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori e il direttore amministrativo;
    - g)
    - h)
    - i)
    - l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente e dai regolamenti dell'ente.
  - 2. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F.
  - 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Buona parte della materia e' regolata dalla legge e quindi non si possono usare le proposte della bozza 2007. Occorre invece prevedere nello statuto mediante due nuovi articoli la modalita' di composizione del comitato di selezione e della elezione di due membri del CdA.

E' necessario incorporare almeno in parte gli art. 6 e 7 del ROF in vigore

# Art. 7 Consiglio di amministrazione

in vigore bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
  - a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
  - b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
  - c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
  - d) **adotta e** delibera i regolamenti dell'ente **e le modifiche allo statuto, formulati ai sensi dell'art. TBD del presente statuto** ;
  - e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
  - f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori **di struttura** e il direttore amministrativo;
  - g) **serve e/o e' applicabile questo punto ?**
  - h) **serve e/o e' applicabile questo punto ?**
  - i) **serve e/o e' applicabile questo punto ?**
  - l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente **statuto** e dai regolamenti dell'ente.
  
- 2. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti **di cui due** nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, **con la procedura di cui all'articolo 11 del DL 213/2009 in una rosa proposta dal comitato di selezione costituito secondo l'art. 7bis del presente statuto, mentre i restanti due sono eletti ai sensi dell' secondo l'art. 7ter del presente statuto**. I membri del CdA devono essere in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F. o esperti di alta amministrazione secondo quanto all'art. 7bis del presente statuto.
  
- 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Buona parte della materia e' regolata dalla legge e quindi non si possono usare le proposte della bozza 2007. Occorre invece prevedere nello statuto mediante due nuovi articoli la modalita' di composizione del comitato di selezione e della elezione di due membri del CdA.

E' necessario incorporare almeno in parte gli art. 6 e 7 del ROF in vigore

## materiale supplementare per Art. 7

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 6 del ROF

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, programmazione generale e verifica dei risultati dell'attività dell'INAF, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto di riordino.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera in merito a:
  - a) investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli già approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali;
  - b) riordino e istituzione delle Strutture di ricerca dell'INAF, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per quanto di loro competenza;
  - c) convenzioni con le università e con gli altri enti;
  - d) ogni altra materia attribuita dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'INAF.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'INAF e quattro componenti nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto di riordino. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

## Dall'Art. 7 del ROF

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'INAF lo richiama, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'INAF sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## ulteriore materiale supplementare per Art. 7

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 7 del ROF (cont.)

- 4. Per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina del vicepresidente, per l'adozione e modifica di tutti i regolamenti, e per le delibere relative al riordino e all'istituzione di Strutture e Centri di ricerca dell'INAF, ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse rilevanti, e' richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.
- 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario un funzionario indicato dal Presidente. Il Presidente dell'INAF invita i Direttori di Dipartimento a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 6. I verbali delle discussioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente.
- 7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito:
  - a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  - b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino;
  - c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto di riordino;
  - d) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
- 8. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione e' reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.
- 9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio stesso.
- 10. Le indennita' di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.
- 11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino.

**Notes:** Una serie di dettagli, principalmente dall'Art. 7 del ROF, vanno recuperati con eventuali modifiche. 🔍🔍🔍

# Art. 7bis Comitati di selezione del presidente e dei membri del CdA

## *proposte del tutto personali*

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il comitato di selezione di cui all'art. 11 del DL 213/2009 dovrebbe includere
  - un membro (esperto di alta amministrazione) nominato dal Ministro
  - quattro membri scelti dal Ministro in una lista di esperti scientifici del settore astrofisico, p.es. composta dai dirigenti di ricerca ed astronomi ordinari dell'ente e dagli associati all'INAF, italiani o stranieri, con una posizione permanente di pari livello
  - due membri dovrebbero venire scelti tra il personale interno all'ente e due tra quello esterno
  - i membri del Comitato di Selezione non possono partecipare alla selezione quali candidati alla presidenza o al CdA
- 2. Il comitato di selezione e' normalmente unico per la scelta dei candidati alla presidenza o al CdA, salvo che per cause di forza maggiore sia necessario sostituire una sola delle figure in questione
- 3. Il comitato di selezione presenta una rosa di un massimo di cinque nominativi per la presidenza, o meno in assenza di candidati qualificati
- 4. Il comitato di selezione presenta due rose di un massimo di tre nominativi per la carica di consigliere, o meno in assenza di candidati qualificati. Da ogni rosa puo' essere nominato un singolo consigliere. La prima rosa comprende candidati esperti di alta amministrazione, la seconda rosa comprende candidati di alta qualificazione scientifica nel settore astrofisico. Alla selezione per la seconda rosa possono/non possono partecipare: il personale associato all'INAF, il personale interno all'INAF

**Notes:** Non e' chiaro se sia consentito dare negli statuti indicazioni sul comitato di selezione ! Quindi il testo non e' scritto in modo prescrittivo ...

# Art. 7ter Membri del CdA scelti dalla comunita' scientifica

## *proposte del tutto personali*

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Ai fini della nomina dei due membri del CdA espressione della comunita' scientifica di riferimento di cui all'art. 11 del DL 213/2009
  - l'elettorato attivo compete al personale ricercatore e tecnologo di ruolo dell'INAF a tempo indeterminato e determinato, nonche' al personale associato all'INAF di qualifica equivalente (quindi a docenti e ricercatori universitari, ricercatori e tecnologi in quiescenza e assegnisti, borsisti ecc. Come e' per il CS ?).
  - probabilmente andrebbe posta qualche limitazione per evitare di coinvolgere associati at large. P.es. si potrebbe limitarsi agli associati in istituzioni italiane, o ai cittadini italiani affiliati ad istituzioni estere
  - l'elettorato passivo compete a quanti godono dell'elettorato attivo ed hanno una posizione di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno pari al mandato del CdA
  - l'elettorato passivo deve essere complementare alla composizione dei membri scientifici del CdA di nomina ministeriale, quindi se l'una e' libera pure l'altra sara' libera, ma se una e' ristretta ad esterni all'ente, i membri eletti dovranno essere interni all'ente
  - In ogni caso almeno due membri del CdA dovranno essere interni all'ente
  - TBD le norme di pari opportunita'

**Notes:** Su questo punto invece la legge dice proprio che debbono dirlo gli statuti

# Art. 8 Consiglio scientifico

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:
  - a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
  - b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
  - c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
- 2. Il consiglio scientifico è composto, *oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede*, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
- 3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Salvo la composizione numerica e poco altro la legge lascia piena libertà' (anche su come esperire la consultazione della comunità')

Assorbe gli art. 8 e 9 del ROF in vigore (in particolare vanno riscritte le norme elettorali)

# Art. 8 Consiglio scientifico

in vigore **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il consiglio scientifico e' l'organo dell'INAF che agisce in piena autonomia scientifica e ha compiti di consulenza, di valutazione interna sulla attività di ricerca complessiva dell'Ente, sulla gestione delle infrastrutture strumentali e gestionali, di selezione dei grandi progetti nazionali e di individuazione delle relative priorità'. Ulteriori attribuzioni e modalità di funzionamento del Consiglio Scientifico sono stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
- 2. Il consiglio scientifico e' composto, da un numero non superiore a nove di scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, Il numero e le modalità di designazione dei membri del Consiglio Scientifico sono stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Esse dovranno comunque garantire una equilibrata rappresentanza sia delle macro-aree tematiche dell'INAF che dei ricercatori strutturati dell'Ente e dei ricercatori e docenti strutturati di altre Istituzioni associate all'INAF. La componente elettiva dovrà essere maggioritaria.
- 3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Salvo la composizione numerica e poco altro la legge lascia piena libertà' (anche su come *esperire la consultazione della comunità*)

Assorbe gli art. 8 e 9 del ROF in vigore (in particolare vanno riscritte le norme elettorali)

# Art. 8 Consiglio scientifico

in vigore **bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- Scegliere uno dei due preamboli in vigore o bozza 2007 ?  
Includere tra le funzioni il fatto che esprime un parere sulla prima stesura e sulle modifiche degli statuti ai sensi dell'art. 3 del DL 213/2009 (ci si fa aggiungere anche dei regolamenti ?).
- 2. Il consiglio scientifico e' composto, da **sette componenti** scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'ente,  
*Tutto da scrivere ma va scritto qua.*  
*Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno un presidente.*  
*Il presidente dell'INAF o i membri del CdA possono partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico su invito del Consiglio stesso, o su loro richiesta accettata dal Consiglio stesso.*
- 3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di **amministrazione** durano in carica **TBD** anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Salvo la composizione numerica e poco altro la legge lascia piena liberta' (anche su come *esperire la consultazione della comunita'*)

Assorbe gli art. 8 e 9 del ROF in vigore (in particolare vanno riscritte le norme elettorali)

## materiale supplementare per Art. 8

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 8 del ROF

- 1. Il Consiglio scientifico ha compiti [omissis] nonche' propone, su richiesta del Presidente, linee di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale, di cui al successivo articolo 25, sulla ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che le adotta.

## Dall'Art. 9 del ROF

- Omessi i primi tre commi (ridondanti o da rivedere per le norme elettorali)
- 4. Il Consiglio scientifico e' convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richiama, ovvero su richiesta di almeno quattro membri.
- 5. I pareri sui piani triennali, di cui al comma precedente, devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.
- 6. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.
- 7. Il Consiglio scientifico, in relazione agli argomenti in esame, puo' invitare alle riunioni i Direttori di Dipartimento e i responsabili di specifiche attivita' di ricerca nell'ambito delle macroaree tematiche di cui al successivo articolo 15, comma 4. Il segretario del Consiglio e' eletto tra i componenti del Consiglio stesso.
- 8. I verbali, che devono fare menzione di eventuali pareri contrari, sono firmati dal Presidente e dal segretario, trasmessi al Consiglio di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito archivio.
- 9. I pareri espressi dal Consiglio sono resi pubblici con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
- 10. Ai componenti del Consiglio scientifico e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 11. Ai componenti del Consiglio scientifico e' riconosciuto un gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.
- 12. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalita': [omissis]

# Art. 9 e 10 Collegio dei Direttori e Macroaree Tematiche

## solo nella bozza 2007

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- Art. 9 : Il Collegio dei Direttori e' l'organismo dell'INAF in cui si riuniscono collegialmente tutti i direttori delle strutture di ricerca dell'INAF, a tempo indeterminato o determinato, come definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Esso svolge funzioni consultive e propositive secondo quanto stabilito dal presente decreto ministeriale e dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
- Art. 10: L'INAF si organizza in macroaree tematiche alle quali afferisce la comunita' scientifica e tecnologica del ricercatori dell'INAF e dei ricercatori e docenti associati all'INAF. Nell'ambito di tale aree tematiche vengono costituiti dei comitati a maggioranza elettiva con modalita' e con funzioni stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il numero, la denominazione e i settori tematici di riferimento delle macroaree sono stabiliti dal Consiglio Scientifico.

**Notes:** Tutto possibile con l'autonomia statutaria ... ma andrebbe scritto qui

# Art. 9 Collegio dei revisori dei conti

in vigore 11 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Si presume possa restare invariato rispetto alla versione originale. La nuova legge non ne parla.  
vedere anche Art. 10 e 11 del ROF

# Art. 9 Collegio dei revisori dei conti

in vigore 11 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Si presume possa restare invariato rispetto alla versione originale. La nuova legge non ne parla.  
vedere anche Art. 10 e 11 del ROF

# Art. 9 Collegio dei revisori dei conti

in vigore 11 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** Si presume possa restare invariato rispetto alla versione originale. La nuova legge non ne parla.  
vedere anche Art. 10 e 11 del ROF

## materiale supplementare per Art. 9

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 10 del ROF

- 1. *ridondante*
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, esplicando altresì attivita' di collaborazione con gli organi di vertice dell'INAF.
- 3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 32 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF.

## Dall'Art. 11 del ROF

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce autonomamente le modalita' del proprio funzionamento. E' inoltre convocato ogni qual volta il presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri.
- 2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 3. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il presidente del Collegio.
- 4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti, e' redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio.
- 5. Ai componenti del Collegio dei revisori e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Le indennita' dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.

## Notes:

# Art. 10 Comitato di valutazione

in vigore 12 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
- 2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.

**Notes:** Non e' mai stato nominato ... occorrerebbe aspettare l'ANVUR ? Anche la bozza 2007 lo lasciava blank in attesa dell'ANVUR

Vedere anche art. 13, 13bis e 13ter del ROF (in parziale contrasto !)

E anche l'art. 28, 28bis, 28ter e 29 (c'entrano o sono una altra cosa ?)

# Art. 10 Comitato di valutazione

in vigore 12 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
- 2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.

**Notes:** Non e' mai stato nominato ... occorrerebbe aspettare l'ANVUR ? Anche la bozza 2007 lo lasciava blank in attesa dell'ANVUR

Vedere anche art. 13, 13bis e 13ter del ROF (in parziale contrasto !)

E anche l'art. 28, 28bis, 28ter e 29 (c'entrano o sono una altra cosa ?)

# Art. 10 Comitato di valutazione

in vigore 12 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
- 2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.

**Notes:** Non e' mai stato nominato ... occorrerebbe aspettare l'ANVUR ? Anche la bozza 2007 lo lasciava blank in attesa dell'ANVUR

Vedere anche art. 13, 13bis e 13ter del ROF (in parziale contrasto !)

E anche l'art. 28, 28bis, 28ter e 29 (c'entrano o sono una altra cosa ?)

## materiale supplementare per Art. 10

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dagli Art. 13/bis/ter del ROF

- 1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INAF, secondo quanto definito dall'articolo 10 comma 1, del decreto di riordino.
- 2. Il comitato di valutazione e' composto da tre membri esterni all'INAF, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2, del decreto di riordino.
- 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia ed e' collocato in posizione di indipendenza. Il comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'INAF.
- 4. Il supporto al Comitato e' assicurato dall'ufficio di diretta collaborazione di cui all'art. 23. Il contingente di personale addetto all'ufficio di cui al presente Comitato, nonche' alla Commissione di cui all'art. 28, non puo' superare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il numero massimo di unita' pari al dieci per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
- 5. Ai componenti del comitato di valutazione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione.
- 13 bis 1. Il Comitato di valutazione dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso.
- 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato di valutazione presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente che la trasmette al ministero vigilante; quest'ultimo provvede alla trasmissione della relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Comitato di valutazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo.
- 13 ter 1. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati con decreto del Presidente nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

**Notes:** Numero di componenti in contrasto con Art. 10

## ulteriore materiale supplementare per Art. 10

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dagli Art. 28/bis/ter del ROF

- 1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, per lo svolgimento della valutazione e controllo strategico, e' costituita una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da tre esperti, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di presidente.
- 2. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attivita' di ricerca.
- 3. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo.
- 3 bis. Il supporto alla Commissione e' assicurato dall'ufficio di diretta collaborazione di cui all'art. 23. Il contingente di personale addetto all'ufficio di cui alla presente Commissione, nonche' al Comitato di cui all'art. 13, non puo' superare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 con la legge 4 agosto 2006, n. 248, il numero massimo di unita' pari al dieci per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
- 4. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione.
- 5. Tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' di valutazione e controllo strategico, operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialità' delle valutazioni e dell'attivita' svolta.
- 28bis 1. La Commissione valutazione e controllo strategico dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso.
- 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione valutazione e controllo strategico presenta una relazione sull'attivita' svolta al Presidente che la trasmette al ministero vigilante; quest'ultimo provvede alla trasmissione della relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti della Commissione valutazione e controllo strategico restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo.
- 28 ter 1. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati con decreto del Presidente nel rispetto del principio di pari opportunità' tra uomini e donne.

Notes: Che differenza c'è tra questa e quella agli art. 13 del ROF? Sono mai state nominate?

# Art. 11 Direttore amministrativo

in vigore 13 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore amministrativo:
  - a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
  - b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
  - c) predisporre gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
  - d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
  
- 2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

**Notes:** Non credo sia possibile demandare al ROF, tanto vale tenere il testo in vigore

Semmai andranno incorporati gli art. 21 e 22 del ROF su direttore e direzione amministrativa e probabilmente anche l'art. 23 sugli uffici di diretta collaborazione ammesso che siano tuttora consentiti.

# Art. 11 Direttore amministrativo

in vigore 13 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il direttore amministrativo ha la responsabilit  della gestione amministrativa dell'ente, partecipa alle riunioni del consiglio di presidenza, e direttivo *[per il quale]* senza diritto di voto.
- 2. I compiti, la durata in carica e le funzioni del Direttore amministrativo sono stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

**Notes:** Non credo sia possibile demandare al ROF, tanto vale tenere il testo in vigore

Semmai andranno incorporati gli art. 21 e 22 del ROF su direttore e direzione amministrativa e probabilmente anche l'art. 23 sugli uffici di diretta collaborazione ammesso che siano tuttora consentiti.

# Art. 11 Direttore amministrativo

in vigore 13 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il direttore amministrativo ha la responsabilit  della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore amministrativo:
  - a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
  - b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
  - c) predisporre gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
  - d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
- 2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

**Notes:** Non credo sia possibile demandare al ROF, tanto vale tenere il testo in vigore

Semmai andranno incorporati gli art. 21 e 22 del ROF su direttore e direzione amministrativa e probabilmente anche l'art. 23 sugli uffici di diretta collaborazione ammesso che siano tuttora consentiti.

## materiale supplementare per Art. 11

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 22 del ROF

- 1. Il Direttore amministrativo e' responsabile della gestione amministrativa dell'INAF e dei risultati conseguiti. Il Direttore amministrativo e' a capo degli uffici amministrativi centrali, ha poteri di indirizzo e di vigilanza sugli uffici amministrativi periferici dell'INAF. Cura la gestione del personale e conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base del regolamento del personale dell'INAF.
- 2. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dal regolamento del personale e dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'INAF.
- 3. Il Direttore amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assicura la legittimita' degli atti adottati dal Consiglio stesso.
- 4. Il Direttore amministrativo e' scelto e nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto definito dall'articolo 11 del decreto di riordino. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, e' a tempo pieno ed e' regolato con contratto di diritto privato, di durata coincidente con la scadenza del mandato del Presidente.
- 5. Il Direttore amministrativo non puo' essere amministratore o dipendente di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, ne' puo' avere altri interessi nell'attivita' svolta da tali societa'.
- 6. Il compenso del Direttore amministrativo e' disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.

## Notes:

## ulteriore materiale supplementare per Art. 11

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 21 del ROF

- 1. La Direzione amministrativa cura la gestione amministrativa ed i servizi generali, necessari al funzionamento degli organi e di tutte le Strutture dell'INAF.
- 2. Sono compiti della Direzione amministrativa:
  - a) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente nelle materie di competenza;
  - b) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF;
  - c) l'elaborazione della relazione annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'INAF;
  - d) la predisposizione degli schemi di regolamento dell'INAF, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
  - e) la gestione dei processi amministrativi, contabili e finanziari nel rispetto delle normative vigenti;
  - f) la gestione amministrativa del personale dell'INAF, la cura delle relazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento del personale;
  - g) la gestione dei servizi generali dell'INAF ed il coordinamento dei processi di acquisto dei beni e servizi strumentali;
  - h) il coordinamento nella gestione edilizia alle strutture dell'INAF;
  - i) la tutela degli interessi legali dell'INAF, attraverso la gestione del contenzioso, la predisposizione dei contratti e la consulenza specialistica a tutte le Strutture dell'INAF relativamente ad ogni problematica avente implicazioni giuridico-legali;
  - j) l'attuazione della normativa nazionale e di settore in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di adeguamento e sicurezza degli impianti e delle strutture ed il relativo monitoraggio;
  - k) lo sviluppo e la formazione del personale amministrativo dell'INAF, in coordinamento con i Dipartimenti scientifici nazionali;
  - l) il supporto amministrativo-contabile ai Dipartimenti scientifici nazionali.
- 3. La Direzione amministrativa dell'INAF e' centro di responsabilita' di primo livello.
- 4. La Direzione amministrativa si articola in un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale, che costituiscono centri di responsabilita' di secondo livello.
- 5. La Direzione amministrativa assiste e supporta gli uffici amministrativi delle Strutture di ricerca dell'INAF nella gestione delle attivita' amministrative e contabili.

## Notes:

## terza tranche di materiale supplementare per Art. 11

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 23 del ROF

- 1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni, con competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.
- 2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione rispondono al Presidente, dal quale dipendono funzionalmente, e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite.
- 3. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti e' effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell'INAF.
- 4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono funzioni di segreteria degli organi deliberanti, coordinamento e promozione delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali, supporto per le attivita' di pianificazione e controllo, comunicazione e rapporti con gli organi di informazione.

## Notes:

# Art. 12 Dipartimenti

in vigore assente nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

**Notes:** Si omette di riportare il testo dell'Art. 12 in vigore che da' caratteristiche generali per i dipartimenti. La pratica dei due dipartimenti attuali (Strutture e Progetti) e' stata alquanto diversa (p.es. non vi sono strutture afferenti all'uno o all'altro). La fonte effettiva sono gli art. 14, 15 e 16 del ROF. Gia' nella bozza 2007 non venivano menzionati, e corre voce che il dipartimento Progetti sia considerato in scadenza.

Tuttavia non mi e' chiaro se la prescrizione del DL 138/2003 che richiedeva "un massimo di due dipartimenti" non sia tuttora valida.

Dall'altra ai fini della programmazione dei progetti qualcosa dovrebbe pur essere necessario.

Si consulti anche gli art. 27 e 29 del ROF in vigore.

# Art. 12 Dipartimenti

in vigore assente nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

**Notes:** Si omette di riportare il testo dell'Art. 12 in vigore che da' caratteristiche generali per i dipartimenti. La pratica dei due dipartimenti attuali (Strutture e Progetti) e' stata alquanto diversa (p.es. non vi sono strutture afferenti all'uno o all'altro). La fonte effettiva sono gli art. 14, 15 e 16 del ROF. Gia' nella bozza 2007 non venivano menzionati, e corre voce che il dipartimento Progetti sia considerato in scadenza.

Tuttavia non mi e' chiaro se la prescrizione del DL 138/2003 che richiedeva "un massimo di due dipartimenti" non sia tuttora valida.

Dall'altra ai fini della programmazione dei progetti qualcosa dovrebbe pur essere necessario.

Si consulti anche gli art. 27 e 29 del ROF in vigore.

# Art. 12 Dipartimenti

in vigore assente nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

**Notes:** Si omette di riportare il testo dell'Art. 12 in vigore che da' caratteristiche generali per i dipartimenti. La pratica dei due dipartimenti attuali (Strutture e Progetti) e' stata alquanto diversa (p.es. non vi sono strutture afferenti all'uno o all'altro). La fonte effettiva sono gli art. 14, 15 e 16 del ROF. Gia' nella bozza 2007 non venivano menzionati, e corre voce che il dipartimento Progetti sia considerato in scadenza.

Tuttavia non mi e' chiaro se la prescrizione del DL 138/2003 che richiedeva "un massimo di due dipartimenti" non sia tuttora valida.

Dall'altra ai fini della programmazione dei progetti qualcosa dovrebbe pur essere necessario.

Si consulti anche gli art. 27 e 29 del ROF in vigore.

## materiale supplementare per Art. 12

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 14 del ROF

- 1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti Dipartimenti:
  - a) Dipartimento Strutture di ricerca, di seguito denominato Dipartimento strutture;
  - b) Dipartimento Progetti di ricerca, di seguito denominato Dipartimento progetti.
- 2. I Dipartimenti si configurano quali centri di responsabilit  di 1<sup>o</sup> livello e si articolano in unita' organizzative e servizi, anche temporanei, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale saranno anche definiti i rispettivi compiti. Ciascun Dipartimento si avvale di una propria struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da personale dell'INAF, all'uopo destinato.

## Dall'Art. 15 del ROF

- 1. I Dipartimenti hanno compiti di programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' assegnate dall'articolo 12, comma 2 del decreto di riordino.
- 2. Il Dipartimento strutture:
  - a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle proposte avanzate nell'ambito delle macroaree tematiche di cui al successivo comma 4, delle singole strutture e delle unita' organizzative e servizi del Dipartimento stesso, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo;
  - b) ripartisce le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali;
  - c) in coordinamento con il Dipartimento progetti, collabora alla realizzazione dei grandi investimenti in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica propri dell'INAF e/o in partecipazione con altri soggetti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, museale dell'INAF, definendo modelli e standard di gestione generali, promuovendo iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;
  - e) promuove e realizza, in collaborazione con le universita' o in proprio, attivita' di alta formazione, anche attraverso accordi e collaborazioni mirate;
  - f) promuove la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la divulgazione scientifica a fini educativi presso le scuole, attraverso protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;
  - g) assicura lo sviluppo e la formazione del personale di ricerca, tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, in coordinamento con il Dipartimento progetti e con la Direzione amministrativa;
  - h) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica e gestionale svolta.

## ulteriore materiale supplementare per Art. 12

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 15 del ROF (cont.)

- 3. Il Dipartimento Progetti:
  - a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali sulla base delle proposte delle macro-aree tematiche, di cui al successivo comma 4, e delle unita' organizzative e servizi del Dipartimento stesso, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo;
  - b) ripartisce tra i progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, di cui al successivo articolo 27, comma 3, le risorse assegnategli dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, in coordinamento con il Dipartimento strutture;
  - c) assicura il supporto gestionale ai progetti di interesse nazionale;
  - d) assicura la gestione nazionale delle strutture osservative;
  - e) assicura lo sviluppo, la realizzazione e la gestione ottimale dei sistemi informativi, delle reti e degli archivi pubblici dell'INAF, in coordinamento con il Dipartimento strutture;
  - f) cura il raccordo con l'Agenzia Spaziale Italiana, per la promozione e lo sviluppo di programmi spaziali nel settore dell'astrofisica;
  - g) coordina le relazioni con tutti gli altri soggetti istituzionali nazionali ed esteri sui progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale;
  - h) assicura il trasferimento tecnologico a organismi pubblici e privati, la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'INAF e la tutela brevettuale del personale dell'INAF.
  - i) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica e gestionale svolta;
- 4. La definizione delle proposte dei programmi scientifici e tecnologici avviene, sulla base delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, all'interno di macro-aree tematiche individuate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione potra', su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie di competenza, ridefinire i compiti dei Dipartimenti allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza di programmazione e di gestione dei programmi scientifici e tecnologici dell'INAF.

## terza tranche di materiale supplementare per Art. 12

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 16 del ROF

1. A capo di ciascuno dei due Dipartimenti e' preposto un Direttore, che e' responsabile dei risultati dell'attivita' complessiva dello stesso.
2. I Direttori di Dipartimento sono nominati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente.
3. L'incarico di Direttore di Dipartimento e' a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo' essere confermato una sola volta.
4. La carica di Direttore di Dipartimento e' incompatibile con ogni altro incarico di componente di organi e di direzione di altre strutture organizzative dell'INAF e di altri enti pubblici e privati, nonche' di componente di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF.
5. I compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 14 del decreto di riordino.
6. L'operato dei Direttori di Dipartimento e' valutato con cadenza annuale, tramite la presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal Presidente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i Direttori di Dipartimento possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

## quarta tranche di materiale supplementare per Art. 12

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 27 del ROF

- 1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, deliberati nel piano triennale dell'INAF, vengono realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse e delle Strutture di ricerca dell'INAF, anche in collaborazione con le universita', con gli altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati.
- 2. I progetti sono coordinati da un responsabile di progetto che risponde dei risultati complessivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative centrali e periferiche dell'INAF.
- 3. Per progetti di rilevante complessita', il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, puo' costituire centri di responsabilita' di secondo livello che afferiranno al Dipartimento progetti.

## Dall'Art. 29 del ROF

- 1. A ciascun Direttore di Dipartimento e' affidato il compito di controllare lo stato di attuazione delle attivita' e dei rispettivi progetti di ricerca indicati nel piano triennale di attivita' dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali. A tale scopo i Direttori di Dipartimento possono avvalersi anche dei pareri avanzati nell'ambito delle macro-aree tematiche e di metodi di peer-review.
- 2. Ogni Direttore di Dipartimento riferisce periodicamente al Presidente circa lo stato di realizzazione dei progetti di ricerca assegnati ed elabora una relazione annuale sui risultati conseguiti dai singoli progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione.

## Notes:

# Art. 13 Osservatori e istituti

in vigore 14 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Gli osservatori e gli istituti sono le unita' organizzative, responsabili dell'attivita' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli osservatori e gli istituti:
  - a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attivita' di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;
  - b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.
4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attivita' degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** L'unico vincolo di legge e' la procedura comparativa per la nomina dei direttori. Inoltre i rinvii al regolamento di organizzazione andrebbero evitati

In ogni caso il riferimento sono gli art. da 17 a 20 del ROF.

# Art. 13 Strutture di Ricerca

in vigore **14** nella **bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Le strutture di ricerca a tempo indeterminato dell'INAF sono gli osservatori e gli istituti. Altre strutture tematiche a tempo determinato possono essere costituite con delibera del consiglio direttivo nel caso del perseguimento di specifici obiettivi scientifici e/o gestionali di elevata complessità'. Le strutture di ricerca sono centri di responsabilità' di primo livello (DA APPROFONDIRE), e in esse anche con l'apporto delle infrastrutture strumentali e gestionali - si svolgono l'attività' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente e tutti i connessi adempimenti. Le funzioni, l'autonomia di organizzazione interna sia scientifica che gestionale e le competenze delle strutture di ricerca sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Le strutture di ricerca partecipano alla definizione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali proponendo attività' di propria competenza ed interesse, nonché la partecipazione a programmi di interesse nazionale.
3. Le strutture di ricerca agiscono in piena autonomia scientifica, finanziaria e gestionale all'interno delle norme stabilite dal regolamento di amministrazione, contabilità' e finanza dell'Ente. Per la realizzazione e/o la gestione dei grandi progetti nazionali ad esse affidati le strutture coinvolte si coordinano ai fini di una gestione comune secondo le modalità' stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
4. I direttori delle strutture di ricerca sono i dirigenti responsabili dell'attività' locale e a questo fine dispongono di opportune deleghe operative da parte del Presidente. Le procedure di nomina dei Direttori delle Strutture, che comunque dovranno prevedere un processo di valutazione comparativa in accordo all'art. 1 comma f della legge e una consultazione del personale della strutture interessate, sono stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento
5. I direttori delle strutture di ricerca, durano in carica tre anni e possono essere confermati per il successivo mandato una sola volta.

**Notes:** L'unico vincolo di legge e' la procedura comparativa per la nomina dei direttori. Inoltre i rinvii al regolamento di organizzazione andrebbero evitati

In ogni caso il riferimento sono gli art. da 17 a 20 del ROF.

# Art. 13 Strutture di Ricerca

in vigore 14 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- Distinguere tra strutture territoriali, a tempo indeterminato e sul territorio nazionale (gia' osservatori ed istituti) e stazioni osservative e strutture operative (in territorio esterno o nazionale, a tempo determinato).  
Inoltre dare dettagli qui e non nel ROF.
- TBW
- TBW
- I direttori delle strutture di ricerca, responsabili dell'attivita' degli stessi, sono nominati dal consiglio di amministrazione a seguito di una procedura di valutazione comparativa ai sensi del comma 3 art. 12 del DL 213/2009
- 5. I direttori delle strutture di ricerca, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica quanti ? anni e possono essere confermati una sola volta.

**Notes:** L'unico vincolo di legge e' la procedura comparativa per la nomina dei direttori.  
Inoltre i rinvii al regolamento di organizzazione andrebbero evitati

In ogni caso il riferimento sono gli art. da 17 a 20 del ROF.

## materiale supplementare per Art. 13

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 17 del ROF

- 1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale delle seguenti Strutture di ricerca:
  - a) Strutture a tempo indeterminato: gli Osservatori astronomici o astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e gli Istituti del CNR confluiti nell'INAF ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino e le altre Strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - b) Strutture a tempo determinato, in Italia o all'estero, già costituite all'entrata in vigore del presente regolamento e le altre Strutture di ricerca a tempo determinato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati.
- 2. Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri enti, titolare di incarichi gratuiti di ricerca, secondo quanto definito dagli articoli 10 e 11 del regolamento del personale.
- 3. Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie di competenza, nonché i Direttori delle Strutture interessate. Ai fini della ridefinizione, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) coerenza con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici dell'INAF;
  - b) esigenze di razionalizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'INAF, finalizzate a recuperi di efficienza gestionale;
  - c) fattori di vicinanza territoriale delle Strutture di ricerca e delle loro articolazioni, che possono determinare possibili sinergie nello svolgimento delle attività di ricerca e di funzionamento complessivo.
- 4. Le Strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.

## Dall'Art. 20 del ROF

- 1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle Strutture di ricerca a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione determina, oltre alla relativa durata, quali delle disposizioni di disciplina delle Strutture di ricerca a tempo indeterminato si applicano a tali Strutture, integrandole in relazione alle attività e agli obiettivi assegnati.

## Notes:

## ulteriore materiale supplementare per Art. 13

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 18 del ROF

- 1. Le Strutture di ricerca dell'INAF realizzano in autonomia scientifica le attività di ricerca di loro competenza presenti nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali, assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse assegnate;
- 2. Le Strutture di ricerca:
  - a) concorrono alla formazione del piano triennale dell'INAF proponendo al Dipartimento strutture le attività di competenza;
  - b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture;
  - c) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e museale proprio, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture;
  - d) partecipano, previa informazione ai Direttori di Dipartimento, a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale dell'INAF, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - e) curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento strutture.
- 3. L'organizzazione interna delle Strutture di ricerca è adottata dal Direttore della Struttura, in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati dal Direttore del Dipartimento strutture e, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo.
- 4. Nell'ambito delle Strutture di ricerca è costituito un ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della Struttura stessa, ivi comprese quelle concernenti programmi e/o progetti nazionali ed internazionali. Il Responsabile dell'ufficio amministrativo è nominato dal Direttore amministrativo di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca.

## Notes:

## terza trince di materiale supplementare per Art. 13

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 19 del ROF

- 1. A ciascuna delle Strutture di ricerca sovrintende un Direttore, che e' responsabile della pianificazione e dei risultati dell'attivita' generale svolta, della realizzazione dei programmi e dei 13 progetti di competenza della Struttura, ivi inclusa la ricerca libera, nonche' dell'ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. Il Direttore coordina funzionalmente le attivita' amministrative della Struttura da svolgersi a cura dell'ufficio amministrativo secondo gli atti di indirizzo e le istruzioni impartite dal Direttore amministrativo.
- 2. I Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che si avvale di una commissione di selezione, costituita e nominata dal Presidente. La selezione dei Direttori delle Strutture di ricerca avviene sulla base delle competenze scientifiche e manageriali dei candidati proposti dalla commissione.
- 3. L'operato dei Direttori delle Strutture di ricerca e' valutato con cadenza annuale, tramite la presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal Presidente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i Direttori delle Strutture di ricerca possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con atto del Presidente, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'incarico di Direttore di Struttura di ricerca e' a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo' essere confermato una sola volta.
- 5. I compensi dei Direttori delle Strutture di ricerca sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Il collocamento in aspettativa dei Direttori delle Strutture di ricerca e' disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.
- 7. La carica di Direttore di Struttura di ricerca e' incompatibile con altro incarico di direzione di strutture organizzative dell'INAF o di altri enti pubblici o privati.

## Notes:

# Art. 14 Disposizioni specifiche

in vigore 15 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. **Le incompatibilita' con** le cariche di presidente, componente del consiglio **di amministrazione** e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, **di direttore di dipartimento**, di direttore **di osservatorio e di istituto**, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio **di amministrazione** e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
- 2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
- 3. Il direttore amministrativo, **i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti**, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio **di amministrazione** del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 5. I compensi **dei direttori di dipartimento** e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio **di amministrazione** su proposta del presidente dell'ente, **con riferimento al decreto di cui al comma 4.**
- 6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, **di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica** definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca**, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio **di amministrazione**. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
- 7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

**Notes:** fare un merge tra le versioni ? Sulle incompatibilita' verificare anche l'art. 12 del ROF ed incorporare  

# Art. 14 Disposizioni specifiche

in vigore **15** nella bozza **2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. le cariche di presidente, componente del consiglio direttivo e del consiglio scientifico, sono incompatibili con la partecipazione ad altri organi dell'Ente, e con la direzione di strutture di ricerca dell'INAF. Altre incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del Consiglio Direttivo, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di struttura di ricerca sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio direttivo e del consiglio scientifico e i direttori di struttura non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
2. Il presidente, ed i membri del comitato di presidenza. se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore amministrativo, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio direttivo del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi del direttore amministrativo dei membri del comitato di Presidenza, e dei direttori di struttura sono determinati dal consiglio direttivo su proposta del presidente dell'ente,
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'. Tale decadenza puo' esser altresì disposta anche nel caso di dimissioni di quattro membri del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato.
7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

**Notes:** fare un merge tra le versioni ? Sulle incompatibilita' verificare anche l'art. 12 del ROF ed incorporare quanto opportuno

# Art. 14 Disposizioni specifiche

in vigore 15 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. le cariche di presidente, componente del consiglio di **amministrazione** e del consiglio scientifico, **sono incompatibili con la partecipazione ad altri organi dell'Ente, e con la direzione di strutture di ricerca dell'INAF.** di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore **di struttura di ricerca** sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. **Ahime' temo vadano invece specificate qui** Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio **di amministrazione** e del consiglio scientifico **e i direttori di struttura** non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
- 2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
- 3. Il direttore amministrativo, **e i direttori di struttura**, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni **diverse dall'INAF stesso** sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Nel caso di dipendenti INAF la eventuale differenza tra la indennita' di carica di cui ai successivi commi e lo stipendio corrente e' corrisposta quale assegno ad personam.**
- 4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio **di amministrazione** del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Ancora vero con l'autonomia ?**
- 5. I compensi del direttore amministrativo **e dei direttori di struttura** sono determinati dal consiglio **di amministrazione** su proposta del presidente dell'ente,
- 6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio **di amministrazione**. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
- 7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

**Notes:** fare un merge tra le versioni ? Sulle incompatibilita' verificare anche l'art. 12 del ROF ed incorporare quanto opportuno

## materiale supplementare per Art. 14

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 12 del ROF

- 1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati Direttori di Dipartimento o Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF.
- 2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono altresì far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF.
- 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
- 4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico, i Direttori di Dipartimento e il Direttore amministrativo non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca a cui è interessato l'INAF, né possono avere altri interessi nell'attività svolta da tali società.

## Notes:

# Art. 15 Piani di attivita'

in vigore 16 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
- 2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
- 3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

**Notes:** Da chiarire quanto tuttora applicabile, altrimenti puo' restare come nella bozza 2007

Consultare gli art. 25 e 26 del ROF.

# Art. 15 Piani di attivita'

in vigore **16** nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
- 2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio **direttivo**, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
- 3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

**Notes:** Da chiarire quanto tuttora applicabile, altrimenti puo' restare come nella bozza 2007

Consultare gli art. 25 e 26 del ROF.

# Art. 15 Piani di attivita'

in vigore 16 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
- 2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di [amministrazione](#), sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. **Ancora applicabile con l'autonomia ?**
- 3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. **Ancora applicabile con l'autonomia ?**

**Notes:** Da chiarire quanto tuttora applicabile, altrimenti puo' restare come nella bozza 2007

Consultare gli art. 25 e 26 del ROF.

## materiale supplementare per Art. 15

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 25 del ROF

- 1. Al fine di indirizzare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF sulle principali prospettive di sviluppo a livello internazionale, assicurando la competitività dell'intero sistema paese sulle materie di competenza, l'INAF si dota di un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale.
- 2. Tale piano nel suo contenuto minimale deve:
  - a) definire le priorità scientifiche nel lungo periodo, al fine di promuovere l'avanzamento della frontiera della conoscenza nella ricerca astronomica ed astrofisica;
  - b) individuare le aree di eccellenza;
  - c) individuare le aree e le competenze da potenziare;
  - d) indicare i grandi progetti di ricerca e sviluppo tecnologico pluriennali sui quali l'INAF intende investire, indicando anche le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, realisticamente prevedibili.
- 3. Il piano rappresenta il documento di guida ed indirizzo della programmazione triennale dell'INAF di cui al successivo articolo 26.
- 4. All'elaborazione e ai relativi aggiornamenti del piano di indirizzo di lungo periodo contribuisce il Consiglio scientifico, su richiesta del Presidente. Il Presidente sottopone il piano per l'adozione al Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il piano viene reso pubblico, attraverso apposita divulgazione.

## Notes:

## ulteriore materiale supplementare per Art. 15

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 26 del ROF

1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attività dell'INAF è costituito dal piano triennale, in cui sono individuati le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi ed i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire, per la loro attuazione.
2. Il piano triennale è elaborato dal Presidente, sulla base dei contributi dei Direttori di Dipartimento, formulati secondo quanto previsto al precedente articolo 15, comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a), e del contributo del Direttore amministrativo, e, sentito il Consiglio scientifico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini temporali di elaborazione e presentazione del piano.
3. Tale piano e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del Decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed inviati ai Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica per l'acquisizione dei rispettivi pareri, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto di riordino.
4. Il piano triennale è articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validità. Il piano triennale deve contenere in particolare:
  - a) un'analisi della situazione attuale dell'INAF, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche di lungo termine e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale, sulle materie di competenza;
  - b) la formulazione degli obiettivi strategici del periodo di riferimento sia per l'astronomia da terra che dallo spazio, secondo le indicazioni del piano di indirizzo di lungo periodo di cui al precedente articolo 25;
  - c) l'individuazione di programmi e progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per ogni obiettivo strategico, prevedendo appropriate forme di coordinamento, in particolare per le attività nel settore spaziale. Nell'ambito della programmazione dovrà comunque essere garantito uno spazio alla ricerca libera dell'INAF, sulla base degli indirizzi provenienti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Di tale ricerca libera, realizzata presso singole Strutture di ricerca o in collaborazione con le stesse, sono responsabili i Direttori locali che riferiranno sui risultati conseguiti ai sensi della precedente lettera a);
  - d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi e progetti definiti e per le attività di funzionamento dell'INAF, sia disponibili, sia da acquisire nel triennio;
  - e) la ripartizione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ai Dipartimenti e sui progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e di quanto definito nel regolamento del personale.
5. Il piano triennale può essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea.

# Art. 16 Entrate dell'I.N.A.F.

in vigore 17 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- decreto legislativo 1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
  - a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
  - b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  - c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
  - d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
  - f) da ogni altra eventuale entrata.

**Notes:** Accettare la bozza 2007

# Art. 16 Entrate dell'I.N.A.F.

in vigore 17 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
  - b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  - c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
  - d) dai contributi di Agenzie di Ricerca nell'ambito di apposite convenzioni
  - e) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - f) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
  - g) da ogni altra eventuale entrata.

**Notes:** Accettare la bozza 2007

# Art. 16 Entrate dell'I.N.A.F.

in vigore 17 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
  - a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
  - b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  - c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
  - d) dai contributi di Agenzie di Ricerca nell'ambito di apposite convenzioni
  - e) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - f) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
  - g) da ogni altra eventuale entrata.

**Notes:** Accettare la bozza 2007

# Art. 17 Strumenti

in vigore 18 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
  - a) stipulare accordi e convenzioni;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
  - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
  - e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
  
2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

**Notes:** Invariata in tutte le stesure

Su consorzi e fondazioni cfr. art. 30 del ROF mentre sulla collaborazione con le imprese cfr. art. 32

# Art. 17 Strumenti

in vigore 18 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
  - a) stipulare accordi e convenzioni;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
  - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
  - e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
  
2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

**Notes:** Invariata in tutte le stesure

Su consorzi e fondazioni cfr. art. 30 del ROF mentre sulla collaborazione con le imprese cfr. art. 32

# Art. 17 Strumenti

in vigore 18 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
  - a) stipulare accordi e convenzioni;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
  - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
  - e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
  
2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

**Notes:** Invariata in tutte le stesure

Su consorzi e fondazioni cfr. art. 30 del ROF mentre sulla collaborazione con le imprese cfr. art. 32

## materiale supplementare per Art. 17

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 30 del ROF

- 1. L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi definiti nel piano triennale di attività, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi, commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- 2. Le iniziative, in coerenza con il piano triennale, sono proposte dal Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima di essere trasmesse al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la prevista autorizzazione.

## Dall'Art. 32 del ROF

- 1. L'INAF promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca, applicabili anche in altri settori disciplinari.
- 2. Per il raggiungimento dello scopo, di cui al comma precedente, l'INAF può attivare specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a idonee forme associative, con imprese e altri enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali.
- 3. L'INAF può utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attività in conto terzi, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo l'attività di ricerca. L'attività in conto terzi è disciplinata con apposito regolamento.

**Notes:** Parziale ridondanza

# Art. 18 Regolamenti

in vigore 19 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento :
  - a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;
  - b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
  - c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;
  - d) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatore;
  - e) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
  - a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
  - c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
  - d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
  - e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
  - f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
  - a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
  - b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Notes: La bozza 2007 è accettabile salvo il ROF che non esiste più e va espanso entro lo statuto stesso

# Art. 18 Regolamenti

in vigore **19** nella bozza **2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento, tra l'altro:
  - a) stabilisce le procedure per la consultazione del personale come parte del processo di selezione del presidente e dei direttori di struttura;
  - b) stabilisce le procedure per designare i membri del Consiglio Direttivo da parte del Collegio dei Direttori e da parte del Consiglio Scientifico;
  - c) stabilisce le procedure per la costituzione del Consiglio Scientifico e dei comitati di macroaree;
  - d) stabilisce le funzioni, il livello di autonomia organizzativa e le competenze delle strutture di ricerca; stabilisce altresì le procedure per costituire, modificare e sopprimere strutture di ricerca e altre differenti aggregazioni funzionali presso enti o organismi esterni;
  - e) stabilisce le procedure per la nomina dei direttori delle strutture di ricerca e di altre aggregazioni funzionali presso enti o organismi esterni;
  - f) stabilisce le procedure per garantire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture osservative nazionali e internazionali;
  - g) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
- 3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
  - a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - b) definisce modalità che assicurino, anche attraverso procedure valutative ex-ante ed ex-post, la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
  - c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
  - d) individua le modalità per l'acquisizione da parte delle Strutture di ricerca di risorse esterne all'ente;
  - e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
  - f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

# Art. 18 Regolamenti

in vigore 19 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento :
  - non esiste più, va incorporato nello statuto
  - definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
- 3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
  - a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - b) definisce modalità che assicurino , anche attraverso procedure valutative ex-ante ed ex-post, la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
  - c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
  - d) individua le modalità per l'acquisizione da parte delle Strutture di ricerca di risorse esterne all'ente;
  - e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
  - f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4. Il regolamento del personale:
  - a) stabilisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
  - b) stabilisce autonomamente le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

**Notes:** La bozza 2007 è accettabile salvo il ROF che non esiste più e va espanso entro lo statuto stesso

I regolamenti descritti nel presente articolo sono indicati altrove come "regolamenti di natura statutaria" < >

# Art. 19 Personale

in vigore 20 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.
- 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
- 4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
- 5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

**Notes:** Se non si intende osare altro qui, può restare praticamente invariato

Andrebbe forse assorbito l'art. 24 del ROF sulla pianta organica

# Art. 19 Personale

in vigore **20** nella **bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 19.
- 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 3. il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
- 4. Il **Consiglio Direttivo dell'INAF**, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
- 5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca il **Consiglio Direttivo dell'INAF**, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

**Notes:** Se non si intende osare altro qui, puo' restare praticamente invariato

Andrebbe forse assorbito l'art. 24 del ROF sulla pianta organica

# Art. 19 Personale

in vigore 20 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18. *Ma non si potrebbe superare una volta per tutte?*
- 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
- 4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
- 5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

**Notes:** Se non si intende osare altro qui, può restare praticamente invariato

Andrebbe forse assorbito l'art. 24 del ROF sulla pianta organica

materiale supplementare per Art. 19

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

Dall'Art. 24 del ROF

- 1. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed e' determinata in autonomia, sulla base del piano triennale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del decreto di riordino.
- 2. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle Strutture dell'INAF o in caso di attribuzione di nuove funzioni, sentito il Consiglio scientifico e le organizzazioni sindacali.

Notes:

# Art. 20 Mobilita' con le universita'

in vigore 21 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
- 2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.
- 3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche .
- 4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
- 5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Notes:** Praticamente accettabile la bozza 2007

Sui rapporti con le universita' cfr. art. 31 del ROF, mentre sulla alta formazione e i dottorati cfr. art. 33 del ROF.

# Art. 20 Mobilita' con le universita'

in vigore **21** nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
- 2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso le strutture di ricerca dell'I.N.A.F. con modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento che comunque prevedano il necessario assenso del Direttore della struttura ospitante;
- 3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere nell'ambito del proprio orario di lavoro incarichi di insegnamento presso le Universita', di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche e didattiche.
- 4. Gli incarichi di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
- 5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Notes:** Praticamente accettabile la bozza 2007

Sui rapporti con le universita' cfr. art. 31 del ROF, mentre sulla alta formazione e i dottorati cfr. art. 33 del ROF.

# Art. 20 Mobilita' con le universita'

in vigore 21 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento **a contratto** presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso **le strutture di ricerca** dell'I.N.A.F. **una volta ottenuto il necessario assenso del Direttore della struttura ospitante;**
3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere **nell'ambito del proprio orario di lavoro** incarichi **di insegnamento presso le Universita'**, di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche **e didattiche.**
4. **Gli incarichi** di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Notes:** Praticamente accettabile la bozza 2007

Sui rapporti con le universita' cfr. art. 31 del ROF, mentre sulla alta formazione e i dottorati cfr. art. 33 del ROF.

## materiale supplementare per Art. 20

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

## Dall'Art. 31 del ROF

- 1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le universita', nel reciproco interesse comune di sviluppare le attivita' di ricerca sulle materie di competenza, l'INAF puo' stipulare convenzioni generali o accordi quadro con la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, sentito il Consiglio scientifico, e con le singole universita', con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Per la firma degli accordi di attuazione delle suddette convenzioni, possono essere delegati i Direttori delle Strutture di ricerca.
- 2. Al fine di promuovere la collaborazione e di disciplinare l'associazione alle attivita' istituzionali dell'INAF di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte di personale dell'INAF presso tali enti e organismi, l'INAF puo' stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico.
- 3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti dell'INAF potranno istituire gruppi di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso universita' o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento a carico dell'INAF.
- 4. Le modalita' di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all'INAF sono disciplinate dal regolamento del personale.

## Dall'Art. 33 del ROF

- 1. L'INAF promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, universita' ed enti di istruzione superiore italiani e stranieri, attivita' di alta formazione nel settore di competenza, anche nell'ambito di accordi quadro o convenzioni specifiche.
- 2. Nell'ambito delle convenzioni con le singole universita', l'INAF puo' collaborare all'istituzione di corsi di dottorato sulle materie di competenza, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per candidati italiani e stranieri.
- 3. Gli eventuali accordi quadro e convenzioni, nell'ambito dei quali l'INAF promuove le attivita' di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dovranno prevedere la partecipazione di proprio personale.
- 4. L'INAF promuove, inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica nei settori di competenza ed alla promozione culturale della societa' civile.
- 5. L'INAF promuove inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla conoscenza dell'astronomia e dell'astrofisica nelle scuole e all'aggiornamento dei docenti.

# Art. 21 Bilanci, relazioni e controlli

in vigore 22 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. L'I.N.A.F. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

**Notes:** Accettabile la bozza 2007

# Art. 21 Bilanci, relazioni e controlli

in vigore **22** nella bozza **2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
- La bozza 2007 propone la soppressione del comma, pendente verifica con l'Ufficio Legale

**Notes:** Accettabile la bozza 2007

# Art. 21 Bilanci, relazioni e controlli

in vigore 22 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
- La bozza 2007 propone la soppressione del comma, pendente verifica con l'Ufficio Legale

**Notes:** Accettabile la bozza 2007

## Art. 21bis Norme per la modifica dello statuto e dei regolamenti

**attualmente assente** 23 **nella bozza 2007** **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23



**Notes:** Qualcosa va previsto, p.es. partendo mutatis mutandis dalla bozza 2007

# Art. 21bis Norme per la modifica dello statuto e dei regolamenti

attualmente assente **23** nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Su motivata richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Consiglio Scientifico, acquisiti i pareri obbligatori a norma del presente statuto o del regolamento di organizzazione e funzionamento, il Presidente presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo, una richiesta di avvio della procedura di modifica dello statuto dell'Ente. In caso di approvazione, il Consiglio Direttivo, acquisiti i necessari pareri in accordo al presente statuto o al regolamento di organizzazione e funzionamento, nomina una commissione specifica che ha il compito di redigere la proposta. La composizione della commissione ed i meccanismi di consultazione della comunità sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Tale proposta viene inviata al Consiglio Direttivo, per l'approvazione e, se approvata, viene trasmessa al Ministro per gli atti di sua competenza.

**Notes:** Qualcosa va previsto, p.es. partendo mutatis mutandis dalla bozza 2007

# Art. 21bis Norme per la modifica dello statuto e dei regolamenti

attualmente assente 23 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

1. Su motivata richiesta del Presidente, o del **consiglio di amministrazione** o del Consiglio Scientifico, il Presidente presenta all'approvazione del **consiglio di amministrazione** una richiesta di avvio della procedura di modifica dello statuto *o dei regolamenti di natura statutaria* dell'Ente. In caso di approvazione, il **consiglio di amministrazione** nomina una commissione specifica che ha il compito di redigere la proposta. La composizione della commissione ed i meccanismi di consultazione della comunità **va precisata in questa sede** Tale proposta viene inviata al **consiglio scientifico per ottenere un parere e al consiglio di amministrazione** per l'approvazione e, se approvata, viene trasmessa al Ministro per gli atti di sua competenza.

**Notes:** Qualcosa va previsto, p.es. partendo mutatis mutandis dalla bozza 2007

## Art. 22 Norme transitorie e finali

in vigore 24 nella bozza 2007 proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- le norme del DL 138/2003 hanno fatto il loro tempo e non sono piu' applicabili quindi non vengono riportate
- Sono necessarie norme di abrogazione ?

**Notes:** Sarebbe opportuno prevedere una transizione il piu' liscia possibile. Non mi e' chiaro se cio' sia consentito per presidente, CdA e CS, ma dovrebbe essere possibile almeno per le restanti cariche. In alternativa occorre comunque dare i termini temporali per cui si provvede alla sostituzione degli organi non di nomina ministeriale e una scaletta successiva alla nomina del presidente

Si presume che le norme transitorie nell'Art. 34 del ROF relative al passaggio CNR/INAF abbiano fatto il loro tempo

# Art. 22 Norme transitorie e finali

in vigore **24** nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- le norme proposte nella bozza 2007 non sono piu' applicabili quindi non vengono riportate
- Sono necessarie norme di abrogazione ?

**Notes:** Sarebbe opportuno prevedere una transizione il piu' liscia possibile. Non mi e' chiaro se cio' sia consentito per presidente, CdA e CS, ma dovrebbe essere possibile almeno per le restanti cariche. In alternativa occorre comunque dare i termini temporali per cui si provvede alla sostituzione degli organi non di nomina ministeriale e una scaletta successiva alla nomina del presidente

Si presume che le norme transitorie nell'Art. 34 del ROF relative al passaggio CNR/INAF abbiano fatto il loro tempo

# Art. 22 Norme transitorie e finali

in vigore 24 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- *In fase di prima attuazione i direttori di struttura rimangono in carica fino al termine del mandato in corso, e sono confermate tutte le strutture di ricerca esistenti nei termini in vigore.*
- *In fase di prima attuazione il collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso*
- *In fase di prima attuazione i direttori dei dipartimenti e delle altre unita' organizzative rimangono in carica fino alla entrata in carica degli organi che li sostituiscono indicati da apposita delibera del CdA, successiva alla entrata in vigore dei nuovi statuti*
- *In fase di prima attuazione il presidente e i membri del CdA rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso con le prerogative di cui al nuovo statuto*
- *In fase di prima attuazione 7 dei 12 membri del consiglio scientifico rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Fatte salve eventuali dimissioni volontarie ed le norme sulla pari opportunita', si provvede alla riduzione dei membri come segue: il presidente revoca due dei 4 membri di sua nomina; il CdA revoca due dei 4 membri di sua nomina; dei 4 membri eletti dal personale decade quello che aveva ottenuto meno voti*
- Sono necessarie norme di abrogazione ?

**Notes:** Sarebbe opportuno prevedere una transizione il piu' liscia possibile. Non mi e' chiaro se cio' sia consentito per presidente, CdA e CS, ma dovrebbe essere possibile almeno per le restanti cariche. In alternativa occorre comunque dare i termini temporali per cui si provvede alla sostituzione degli organi non di nomina ministeriale e una scaletta successiva alla nomina del presidente

Si presume che le norme transitorie nell'Art. 34 del ROF relative al passaggio CNR/INAF abbiano fatto il loro tempo

## Art. 23 Entrata in vigore

**in vigore** 25 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Notes:** Stante l'autonomia non credo sia piu' richiesta la pubblicazione sulla GU

## Art. 23 Entrata in vigore

in vigore **25 nella bozza 2007** proposte

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il presente decreto ministeriale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Notes:** Stante l'autonomia non credo sia piu' richiesta la pubblicazione sulla GU

## Art. 23 Entrata in vigore

in vigore 25 nella bozza 2007 **proposte**

1 2 3 4 5 6 7 b t 8 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b 22 23

- 1. Il presente statuto, i regolamenti statutari, e le loro successive modificazioni saranno inviate al Ministero per il prescritto parere. Trascorsi sessanta giorni senza obiezioni, essi entrano in vigore *previa pubblicazione da parte del CdA sul sito web dell'istituto, dandone comunicazione a tutti gli interessati.*

**Notes:** Stante l'autonomia non credo sia piu' richiesta la pubblicazione sulla GU